



TRIBUNALE DI CASSINO

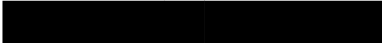
Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel proc. n. 2098/2015 rg promosso da:

Parte_1 C.F. *C.F._1* , elettivamente  al
 presso lo studio dell'Avv.  dalla quale è rappresentata e difesa
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Attore

contro

Controparte_1 P. IVA *P.IVA_1* in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa
dall'avv.   oltre agli avv.   e avv.    ed
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cassino alla  Convenuta

e

Controparte_2 (c.f. *P.IVA_2* , in persona del legale
rappresentante per l'Italia, difesi e rappresentati dall'avv.  con studio in Roma alla
 Terzo chiamato in causa

e

Controparte_3 C.F. *C.F._2* , rappresentato e difeso dagli avv.
  e  e presso di loro elettivamente 
  Terzo chiamato in causa

e

CP_4 , C.F. P.IVA_3 , rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] presso il cui studio è elettivamente [REDACTED] Terza chiamata in causa

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 14 ottobre 2019 che qui s'intende integralmente richiamato e trascritto

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato alla Parte_2 conveniva in giudizio presso il Tribunale di Vasto la Controparte_1 in persona del legale rappresentante, esponendo che: (...) 1) *a causa di importanti episodi di lombalgia con interessamento degli arti inferiori, divenuti in breve tempo sempre più frequenti e dolorosi, in data 31.08.2009, il Sig. Parte_1 già da tempo in cura dal Dott. CP_3 e su indicazione dello stesso, si ricoverava presso la Organizzazione_1 [...] di Cassino, con diagnosi di ingresso: “ernia disco lombare discopatia degenerativa”; 2) in data 01.09.2009, veniva sottoposto, presso la predetta struttura da parte del Dott. CP_3, ad intervento chirurgico di “laminectomia, discectomia e stabilizzazione interspinosa con distanziatore tipo Rodd a livello di L3-L4 dx”; 3) a distanza di poche ore dall'operazione, i punti di sutura della ferita del Sig. Parte_1 cedevano, così i sanitari di turno provvedevano a suturare nuovamente la ferita; tuttavia, ciò non veniva effettuato nell'ambiente sterile della medicheria ma all'interno della stanza ove era degente l'attore ed in maniera alquanto sbrigativa; 5) sin dal giorno successivo, l'attore accusava febbre, ma veniva dimesso dopo sei giorni dall'intervento chirurgico, in data 07.09.2009, con la sola prescrizione di analgesici al bisogno, busto con stecche e senza alcuna precisazione circa i giorni di riposo da osservare a domicilio; 6) il Sig. Parte_1 tuttavia, dopo essere tornato a casa, non trovava alcun giovamento dall'intervento chirurgico effettuato ed anzi, gli episodi di lombalgia e le difficoltà deambulatorie a causa del dolore si facevano maggiormente frequenti ed intensi; 7) purtroppo, oltre al dolore, divenuto lancinante, accusava una febbricola ed i movimenti degli arti inferiori si facevano sempre più gravosi; 8) per tale motivo, preoccupato, il Sig. Parte_1 contattava il*

chirurgo della CP_1 CP_1 , il quale, si limitava a consigliare una copertura antibiotica senza prescrivere alcun esame di laboratorio ed addirittura un esame strumentale a distanza di due mesi; 9) poiché le condizioni generali di salute del Sig. Parte_1 peggioravano di giorno in giorno con la comparsa di un'importante compromissione a livello degli arti inferiori, il Sig. Parte_1 in data 13.10.2009, veniva ricoverato presso il Organizzazione_2 H) con diagnosi di ingresso "sindrome ipocinetica per gonartrosi", ove, effettuata una RMN di controllo con mezzo di contrasto veniva evidenziata la presenza di spondilodiscite di L3-L4 proprio a livello del metamero vertebrale interessato dall'intervento chirurgico eseguito presso la Organizzazione_3 10) i medici dell' Org_4 somministravano una prolungata ed adeguata terapia antibiotica (oltre 40 giorni) che permetteva il miglioramento delle condizioni di salute e la remissione della sintomatologia invalidante dovuta al processo spondilodiscitico a livello degli arti inferiori con dimissione avvenuta il 19.11.2009); 11) al controllo del 18.12.2009, il quadro flogistico, seppur ridotto, permaneva, nonostante l'assunzione di antibiotici (che il Parte_1 continuava, purtroppo, a dover assumere sino al 24.09.2010); 12) oltretutto, l'odierno istante non si trovava in condizioni di poter deambulare liberamente e doveva ricorrere all'utilizzo di un busto steccato in stoffa dal 19.11.2009 e sino al 19.01.2010, nonché di stampelle sino alla fine del 2009; 13) dopo un periodo di riabilitazione fisica, i dolori a livello lombare tuttavia non cessavano e costringevano il paziente, nel corso dell'estate 2010, a ricorrere al consulto di un noto luminare specialista neurochirurgo, il Prof. Testimone_1 del " Org_5 di L'Aquila il quale, effettuati gli opportuni controlli, constatava la dislocazione del distanziatore che, pertanto, non era più correttamente presente nel sito del pregresso intervento chirurgico ma era "scivolato" provocando un corteo sindromico che il Sig. Parte_1 quotidianamente presentava, optando per un nuovo intervento chirurgico; 14) pertanto, in data 27.09.2010, il Parte_1 si sottoponeva, suo malgrado, ad un terzo ricovero nel giro di poco tempo, questa volta presso la struttura ospedaliera abruzzese di L'Aquila, ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione del presidio precedentemente mal inserito e che tanti problemi

aveva creato sino a quel momento; 15) l'attore veniva dimesso in data 07.10.2010 ed è tuttora costantemente in cura presso il Prof. **Tes_1** per gli episodi di gravi lombalgie recidivanti con interessamento anche degli arti inferiori: dallo specialista viene considerata verosimile la necessità di un nuovo intervento chirurgico di "stabilizzazione strumentata"; 16) di seguito all'intervento chirurgico, l'odierno istante, dietro prescrizione del Dott. **Tes_1**, ha dovuto e deve praticare costantemente ginnastica posturale e di rinforzo muscolo para-vertebrale; 17) ad oggi, le condizioni cliniche del Sig. **Parte_1** nonostante sia stata guarita l'infezione iatrogena di spondilodiscite e sia stato rimosso il distanziatore interspinoso applicato il 01.09.2009 presso la **Organizzazione_3** [...] non sono affatto migliorate, persistendo ancora la lombalgia cronica e gli episodi di sciatalgia che comportano ripercussioni importanti nella vita personale, di relazione e lavorativa dell'attore; 18) a seguito della visita medico-legale cui si è sottoposto in data 20.12.2012 proprio a cagione di quanto sopra descritto, è emerso come la malattia dell'istante presenti oggi i seguenti caratteri: "Esiti dolorosi con sciatalgia persistente e limitazione antalgica dei movimenti del tronco a livello lombare e degli arti inferiori conseguente ad intervento chirurgico a carico del tratto lombare L3-L4 operato con inserimento di distanziatore interspinoso successivamente rimosso". Il **Parte_1** così concludeva: "(Voglia il Tribunale) A) In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e 1228 c.c. della **Organizzazione_1** in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Cassino (FR) alla **[REDACTED]** snc, per inadeguata e negligente prestazione nei confronti del Sig. **Parte_1** in aperta violazione dell'art. 1176, 2° co. c.c.; B) in via subordinata, accertare e dichiarare comunque la responsabilità contrattuale ex art. 1218 e 1228 c.c. della **Organizzazione_1** in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Cassino (FR) alla **[REDACTED]** snc e del Dott. **Controparte_3** in solido, in concorso tra loro ovvero disgiuntamente per l'intero, per inadeguata e negligente prestazione nei confronti del Sig. **Parte_1** in aperta violazione dell'art. 1176 c.c.; C) per l'effetto in via principale condannare la **Organizzazione_1** in persona del legale rappresentante p.t.

corrente in Cassino (FR) alla [REDACTED] snc al pagamento in favore del Sig. Parte_1 della complessiva somma di € 99.555,00 a titolo di risarcimento del danno alla persona dallo stesso patito o in quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia, anche in esito alla valutazione del CTU, il tutto aggiornato con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo; oltre alle spese sostenute per complessivi € 2.408,02; oltre che al risarcimento del danno c.d. esistenziale determinato dalla riduzione e limitazione della capacità lavorativa dell'attore seguito del sinistro per cui è causa, nella misura che sarà ritenuta di giustizia; D) in subordine condannare comunque condannare la Organizzazione_1 in persona del legale rappresentante p.t. corrente in Cassino (FR) alla [REDACTED] snc e il Dott. [...] Controparte_3 in solido, in concorso tra loro ovvero disgiuntamente per l'intero al pagamento in favore del Sig. Parte_1 della complessiva somma di € 99.555,00 a titolo di risarcimento del danno alla persona dallo stesso patito o in quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia, anche in esito alla valutazione del CTU, il tutto aggiornato con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo; oltre alle spese sostenute per complessivi € 2.408,02; oltre che al risarcimento del danno c.d. esistenziale determinato dalla riduzione e limitazione della capacità lavorativa dell'attore seguito del sinistro per cui è causa, nella misura che sarà ritenuta di giustizia; E) condannare sempre e comunque la Organizzazione_1 in persona del legale rappresentante p.t. e/o il Dott. Controparte_3, in solido, in concorso tra loro ovvero disgiuntamente per l'intero, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.

La Controparte_1 si costituiva in giudizio, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa, al fine di essere manlevata in caso di condanna, dei propri assicuratori CP_2 di CP_2 con cui all'epoca del sinistro aveva in essere polizza assicurativa n. 1759006. nonché, al fine di esercitare il proprio diritto di rivalsa, del dott. Controparte_3, il quale aveva in cura la paziente sia prima sia dopo l'intervento chirurgico da lui stesso effettuato ed agiva in regime libero professionale.

Nel merito contestava le richieste attoree perché alcuna colpa era riconducibile alla Casa, al più al [...] *CP_3* singolarmente.

I terzi chiamati in causa si costituivano e il *CP_3*, a sua volta, citava in giudizio la propria compagnia assicurativa, *Controparte_5* che si costituiva in giudizio.

Il Tribunale di Vasto declinava la sua competenza territoriale a favore di questo Tribunale, presso il quale il *Parte_1* riassumeva il giudizio nei confronti di tutte le altre parti.

Nel [REDACTED] disponeva CTU medica con nomina della dott. *Persona_1*

All'udienza del 14 ottobre 2019 le parti rassegnavano le conclusioni.

Per questo Giudice le domande attoree sono fondate nell'“an”.

L'intervento chirurgico erroneamente eseguito dal Dott. *CP_3* in data 01.09.2009 presso la casa di Cura privata *Org_1* ha prodotto la responsabilità di entrambi questi due soggetti. La giurisprudenza ha riconsiderato sotto diverso aspetto il suddetto rapporto, cioè in termini autonomi dal rapporto paziente-medico, riquilificandolo come un autonomo e atipico contratto a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di ospedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria) al quale si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c. Da ciò deriva il passaggio a forme di responsabilità autonome dell'ente, che superano la questione dell'accertamento di una condotta disattenta dei singoli addetti e trovano invece la loro scaturigine nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente. Questo iter esegetico, anticipato dalla giurisprudenza di merito, ha trovato convalidazione in diverse sentenze della Cassazione (Cass. sez. un. 1.7.2002, n. 9556; Cass. n. 571 del 2005; Cass. n. 1698 del 2006) che si è pronunciata in favore di una lettura della relazione tra paziente e struttura che va oltre la fornitura di attività alberghiere, abbracciando anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, la predisposizione di medicinali e di tutte le strutture imprescindibili in caso di potenziali imprevisti. In forza del contratto, la struttura deve, quindi, offrire al paziente un servizio assai organizzato e suddiviso, definito di “assistenza sanitaria”, che include nel suo ambito, oltre alla prestazione prettamente medica, anche una serie di obblighi cd. di

protezione e accessori. Addirittura, in tema di responsabilità civile per danni derivanti dall'esercizio dell'attività medico-chirurgica, la correttezza del comportamento tenuto dal medico, pur comportando il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei suoi confronti, non esclude la configurabilità di una responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera, ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile all'inadempimento delle obbligazioni ad essa facenti carico, in relazione all'insufficienza delle apparecchiature predisposte per affrontare prevedibili emergenze o complicazioni, ovvero al ritardo nel trasferimento del paziente presso un centro ospedaliero attrezzato (Cass. sez. 3, sentenza n. 10743 del 11/05/2009). Nella specie c'è una responsabilità non solo oggettiva ma anche diretta della *Org_* anche se in parte, nella causazione del danno: a pag. 12 della CTU il perito afferma che ci fu una condotta inadeguata dei sanitari della *Org_* sia per l'imperfetta sterilizzazione del materiale da parte dei sanitari della struttura sia perché in seguito a questi di fronte a un rialzo termico post operatorio non avviaronero gli opportuni provvedimenti.

Circa il *CP_3*, il CTU è stato chiaro nello stabilire il nesso di causalità tra l'intervento chirurgico del 01.09.2009 da lui eseguito presso la *Organizzazione_3* e l'infezione contratta dal *Parte_1*. L'infezione iatrogena ha raggiunto i tessuti profondi interessati dall'intervento chirurgico di certo nel corso dell'operazione e, pertanto, tale contaminazione è da ricondursi inevitabilmente alla condotta dei sanitari che hanno eseguito l'intervento chirurgico, all'impiego di ferri non perfettamente sterilizzati oppure a causa di una non perfetta sterilizzazione del campo operatorio ovvero, ancora, alle medicazioni compiute in ambiente non idoneo e in maniera del tutto sbrigativa e superficiale. Altrettanto è avvenuto per il nesso di causalità tra l'errore chirurgico nel posizionamento della protesi e la patologia da cui era ancora affetto il *Parte_1*. A sua volta, il "consenso informato" non può essere valutato come "scriminante" della condotta dei sanitari e della *Org_* perché esso è soltanto una precondizione per la legittimità dell'attività del medico che fornisce la cura, medico al quale non è assegnabile un complessivo "diritto di curare" indipendentemente dalle intenzioni del paziente. Il CTU ha accertato il collegamento fra il fenomeno infettivo e l'attività svolta dal *CP_3* nella struttura: la

questione sul certificato a firma di quest'ultimo non ha rilievo nell'insieme perché quel documento fa fede fino a prova contraria, che non è stata fornita; al riguardo, il CP_3 ha parlato di una telefonata con i sanitari dell'Org_4 ma non ha fornito alcun suffragio a tale affermazione. Allo stesso modo è a dirsi per il distanziatore di Per_2 mal posto dal CP_3, questione affrontata dal CTU dopo l'analisi di documenti come la cartella clinica [REDACTED] di L'Aquila: una scissione fra le responsabilità della CP_1 e quelle del CP_3 è, quindi, impossibile.

Il CTU non ha manifestato incertezza sul momento del contagio: è vero che ha affermato che non è possibile stabilire con certezza il momento ma poi ha aggiunto che se i materiali sono risultati sterili l'infezione può essere stata causata durante la notte. Non si tratta di una correzione del tiro ma dell'elencazione di indizi che, se collegati fra loro, danno un'idea chiara della situazione creatasi e resistono a un'interpretazione uguale e contraria: non è possibile estrarre una frase dall'insieme perché se si leggono la perizia e i chiarimenti per intero è chiara la riconducibilità di quella patologia. Le altre critiche alla CTU non sono condivisibili perché costituiscono ripetizione, con altre parole, di argomenti già affrontati e ben chiariti dal perito dott.ssa Per_1 specie all'udienza del 10 aprile 2019, nel corso della quale è stato sentito e sottoposto alle domande incrociate di tutte le parti.

Diverso è il discorso sul "quantum": sul punto le richieste del Parte_1 devono ridimensionarsi sia sotto la specie della richiesta principale sia di quella subordinata. Quella principale trova smentita nella CTU che ha accertato un danno permanente del 10-11%: è preferibile la cifra del 10% alla luce di quanto espresso e dell'insieme delle patologie precedenti riscontrate. La richiesta subordinata espressa nella comparsa conclusionale è più vicina alle risultanze peritali, ma non del tutto perché nella specie deve escludersi la personalizzazione.

I danni si liquidano in conformità alla seguente tabella:

Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2018

Età del danneggiato alla data del sinistro	49 anni
--	---------

Percentuale di invalidità permanente	10%
Punto base danno non patrimoniale	€ 2.793,43
Giorni di invalidità temporanea totale	60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%	0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%	60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%	60
Punto base I.T.T.	€ 98,00
Danno risarcibile	€ 21.230,00
Invalidità temporanea totale	€ 5.880,00
Invalidità temporanea parziale al 50%	€ 2.940,00
Invalidità temporanea parziale al 25%	€ 1.470,00
Totale danno biologico temporaneo	€ 10.290,00
Spese mediche	€ 2.408,02
TOTALE GENERALE:	€ 33.928,02

La personalizzazione non può riconoscersi nella specie: soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. ordinanza n.

7513 del 27 marzo 2018). Nel caso in esame, invece, il *Parte_1* non ha allegato nulla di concreto: anzi, la stessa CTU porta a escludere tale eventualità tanto che a pag. 15 il Ctu termina affermando che il *Parte_1* non può svolgere l'attività di saldatore non per gli esiti della patologia accertata in questa sede ma per una precedente patologia discale, assolutamente non collegata alla presente.

Le altre questioni devono ritenersi assorbite.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M. 55 del 2014 e al valore definitivamente accertato.

P.Q.M.

- definitivamente pronunciando;

CONDANNA

la *Organizzazione_1* in persona del legale rappresentante p.t., e il Dott. [...] *Controparte_3* in solido fra loro al pagamento della somma di € 33.928,02 a favore di *Parte_1* [...] oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo.

Dichiara la *Controparte_2* di *CP_2* e la *CP_6* tenuti a manlevare e tenere indenni i rispettivi assicurati, in forza del vincolo assicurativo, con pagamento delle somme dovute a seguito di questa sentenza.

Condanna la *Controparte_7* *CP_3* al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi € 8040,00 di cui euro 786,00 per esborsi ed euro 7254,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA da liquidarsi direttamente a favore degli avv. [REDACTED] e [REDACTED] dichiaratisi antistatari.

Cassino, 6 febbraio 2020

Il Giudice unico

Dott. Federico Eramo